

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0012573	21/12/2022

Struttura Aziendale	Centro di Costo
AGF - Coordinamento e Servizi Generali	112060101

OGGETTO: Indennità di residenza in favore delle farmacie rurali, anno 2022. Liquidazione prima tranche.

### PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20220013002 DEL 29/11/2022

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 4 (quattro) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE


DI 1 (uno) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 1 (uno) PAGINE

#### ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **21/12/2022**

Unità Operativa Affari Generali  
L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 21/12/2022 08:59



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

**VISTE**

- la deliberazione del Direttore Generale n.2798 del 30/12/2009;
- la deliberazione del Direttore Generale n.504 del 29/04/2020.

**PREMESSO**

- che la Legge 08.03.1968 n. 221 e successive modifiche e integrazioni classifica le Farmacie in due categorie:
  - a) Farmacie urbane, situate in Comuni o centri abitati con popolazione superiore a 5.000 abitanti;
  - b) Farmacie rurali, ubicate in Comuni, Frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 5.000 abitanti.

**PRESO ATTO** che la predetta legge, all'art. 2, dispone che "Ai titolari delle farmacie rurali, ubicate in località con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, spetta l'indennità di residenza prevista dall'art. 115 del T.U.L.S. approvata con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, fissata in relazione alla popolazione residente";

**PRESO ATTO** che l'art.8, comma 1 della "Legge di stabilità regionale 2019" (L.R. n. 67 del 28 dicembre 2018, concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia) dispone che l'indennità di residenza a carico delle Regione di cui all'articolo 1 della legge regionale 5 agosto 2013 n. 22 (Provvidenza a favore delle farmacie rurali) a decorrere dall'anno 2019 è rideterminata nella misura annua di:

- a) euro 12 mila per le farmacie ubicate in località con popolazione fino a mille abitanti;
- b) euro 8 mila per le farmacie ubicate in località con popolazione compresa tra milleuno e duemila abitanti;
- c) euro 6 mila per le farmacie ubicate in località con popolazione compresa tra duemilauno e tremila abitanti;

**PRESO ATTO** che con Deliberazione della Giunta Regionale n.1420 del 30/07/2019 sono state definite le modalità di erogazione delle indennità di residenza in favore delle farmacie rurali ai sensi dell'art.8 comma 2 della predetta Legge Regionale n.67 del 28 dicembre 2018, disponendo che tale contributo annuale venga concesso in due soluzioni semestrali, ovvero il pagamento del contributo del primo semestre entro il 31 ottobre dell'anno solare, per il quale il farmacista in possesso dei requisiti presenta istanza, ed il pagamento del secondo semestre entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di presentazione dell'istanza all'ASL di competenza, a saldo del contributo annuale;

**VISTE** le istanze, presentate dai direttori/titolari delle farmacie rurali ricomprese nel territorio della ASL Bari, elencate nel file allegato non soggetto a pubblicazione quale file privacy, intese alla richiesta della erogazione dell'indennità di residenza prevista dall'art. 115 del T.U.L.S. per l'anno 2022:

**CONSTATATO** che le istanze di alcune farmacie così come riportate nel file allegato non soggetto a pubblicazione quale file privacy, sono state trasmesse oltre il termine previsto, stabilito al 31 agosto, dalla Deliberazione della Giunta Regionale n.1420 del 30/07/2019;

**ACCERTATO** che, nell'anno solare 2022, le farmacie rurali in elenco, risultano regolarmente aperte e funzionanti al pubblico;

**ACCERTATA** la numerosità della popolazione residente, al 01 gennaio 2022, in ciascuna frazione/località in cui sono ubicate le suddette farmacie, così come certificato da ciascun Comune interessato;

**RITENUTO:**

- di non poter accogliere l'istanza presentata dalle farmacie che hanno presentato le istanze oltre il termine previsto, stabilito al 31 agosto, dalla Deliberazione della Giunta Regionale n.1420 del 30/07/2019;
- di dover corrispondere ai farmacisti titolari di farmacie rurali, la prima tranche semestrale per l'indennità di residenza relativa all'anno 2022 per un totale di euro 56.000,00 come dettagliato nel file allegato non soggetto a pubblicazione quale file privacy, nella misura in rapporto alla popolazione residente servita;

Per tutto quanto esplicitato in premessa, che qui si intende integralmente riportato:

**DETERMINA**

- di accogliere l'istanza presentata dalle farmacie rurali richiedenti, ad eccezione delle farmacie che hanno presentato le istanze oltre il termine previsto, stabilito al 31 agosto, dalla Deliberazione della Giunta Regionale n.1420 del 30/07/2019 così come riportate nel file allegato non soggetto a pubblicazione quale file privacy;
- di disporre la liquidazione e di autorizzare il pagamento della prima tranche semestrale per l'indennità di residenza prevista dall'art. 115 del T.U.L.S., relativa all'anno 2022 per il totale di euro 56.000,00 nella misura di seguito elencata, per ciascuna

## **Proposta N.ro 0013002/2022**

farmacia, in rapporto alla popolazione residente servita, così come riportate nel file allegato non soggetto a pubblicazione quale file privacy;

- di imputare la somma complessiva di euro € 56.000,00 al conto 706.100.00035 dell'esercizio 2022 per far fronte al pagamento dell'indennità di residenza prevista dall'art. 115 del T.U.L.S in favore delle farmacie rurali per l'anno 2022;
- di trasmettere la presente determinazione all'Area Gestione Risorse Finanziarie per il pagamento a favore delle farmacie rurali, per l'importo complessivo di € 56.000,00 così come dettagliato nel file allegato non soggetto a pubblicazione quale file privacy.

Tutti i firmatari del presente atto attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, d. lgs. 165/2001.

## PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su:  NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70610000035 - Farmaceutica	2022	56.000,00

CONTIENE liquidazione  NON Contiene Liquidazione

## ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA A PUBBLICAZIONE  NON soggetta A PUBBLICAZIONE

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Provvedimenti	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012

## ONERI DI RISERVATEZZA:




CONTIENE dati personali da NON pubblicare  NON contiene dati personali

## DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	
-----------------------------------	--

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Pentasuglia Francesco Paolo	 Firmato digitalmente il 20/12/2022 13:40
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Pentasuglia Francesco Paolo	 Firmato digitalmente il 20/12/2022 13:40
Direttore/Responsabile di Struttura	Antonacci Stefania	 Firmato digitalmente il 20/12/2022 13:43